

## **TI\_GERICHTE 14.2013.125 vom 31. Oktober 2013**

TI Tribunale d'appello, 2013-10-31, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2013.125](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2013.125)

FR: TI\_GERICHTE 14.2013.125 du 31 octobre 2013

IT: TI\_GERICHTE 14.2013.125 del 31 ottobre 2013

### **Regeste**

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Stralcio dai ruoli per intervenuto accordo tra le parti.  
Riparto delle ripetibili

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Per l'art. 110 CPC, la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo ( Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, CPC comm., 2011, pag. 447; Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2013, n. 3 ad art. 110). Contro le decisioni di prima istanza pronunciate in procedura sommaria - come quella di cui trattasi - il termine di reclamo è di 10 giorni dalla notificazione della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 24 giugno 2013, ragione per cui il reclamo qui in esame, rimesso alla posta il 4 luglio 2013, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

#### **E. 2**

In applicazione dell'art. 105 CPC, le spese processuali sono fissate e ripartite d'ufficio (cpv. 1), mentre le ripetibili sono assegnate dal giudice secondo le tariffe, ritenuto che le parti possono presentare una nota delle loro spese (cpv. 2). Le spese ripetibili non sono però attribuite d'ufficio, essendo invece necessario che la parte formuli esplicita richiesta in tal senso ( Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/ Bernasconi , op. cit., pag. 430; Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, op. cit., n. 6 ad art. 105). In caso di contestazioni di natura pecuniaria, la parte deve cifrare le sue pretese e non può limitarsi a formulare richieste indeterminate (sentenza del Tribunale federale 5A\_663/2011 dell'8 dicembre 2011; Trezzini, op. cit., pag. 1368 segg.; vedi anche Rep. 2004 pag. 539 consid. b; analogamente, sul piano federale: Aubry Girardin , Commentaire de la LTF, 2009, n. 17 ad art. 42). Per quanto concerne in particolare la richiesta di attribuzione di spese ripetibili, questa non deve essere necessariamente cifrata. Tuttavia, in caso di contestazione di una decisione dell'istanza inferiore che nega le spese ripetibili, la parte che la impugna deve cifrare in modo preciso la somma che chiede le sia attribuita in luogo di quanto assegnato - o non assegnato -, se del caso corredandola dalla relativa nota spese ( Trezzini in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., pag. 1368 e segg.; Jeandin , in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 311 e n. 5 ad art. 321; vedi anche sentenza del Tribunale federale 4C.195/2003 del 13 novembre 2003; così già nel CPC-TI: Cocchi/Trezzini , CPC-TI, 2000, n. 10 ad art. 309 CPC con rif.).

#### **E. 3**

Nel caso concreto reclamante si limita a impugnare formalmente il dispositivo n. 2 della sentenza pretorile senza però quantificare l'ammontare delle ripetibili di cui postula l'attribuzione. La domanda con cui chiede di "obbligare l'opponente e debitore al pagamento delle spese giudiziarie di CHF 500 e delle ripetibili" è invero formulata in modo generico. La domanda, non cifrata, è insufficiente per quanto concerne le spese ripetibili e su questo punto il reclamo è quindi inammissibile.

#### **E. 4**

Resta da esaminare la questione dell'attribuzione delle spese processuali, che il Pretore, in assenza di un accordo tra le parti in merito alla ripartizione delle stesse, ha deciso in applicazione dei principi degli art. 106 segg. CPC ripartendole in ugual misura tra le parti. Giusta l'art. 106 cpv. 1 CPC le spese giudiziarie – che comprendono sia le spese processuali sia le spese ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) – sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto. Secondo l'art. 107 CPC, il giudice può prescindere dai principi di ripartizione – stabiliti dall'art. 106 CPC – e ripartire le spese giudiziarie secondo equità in particolare se la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d'oggetto e la legge non prevede altrimenti (lett. e). In siffatta evenienza l'istanza di ricorso non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del primo giudice, ma intervenire soltanto in caso di abuso o eccesso.

#### **E. 5**

Il primo giudice ha tenuto conto d'un canto del fatto che la parte istante ha desistito dalla domanda condannatoria, ritenendo che ciò ne comporta la soccombenza su questo punto. Inoltre, rilevato che un accordo implica reciproche concessioni, ha considerato che, l'accordo stesso essendo silente in punto agli oneri processuali, era giustificato porli a carico in ragione di metà ciascuna. Ciò in considerazione del fatto che un accordo tra le parti che pone fine alla lite è il frutto di reciproche concessioni e, in base a questa logica, in assenza di un accordo in punto alle spese processuali le stesse sono poste a carico delle parti in ugual misura. La reclamante censura la decisione impugnata, sostenendo che il fatto di aver desistito dalla domanda condannatoria non costituisce desistenza perché il ritiro è avvenuto prima della notificazione dell'atto alla controparte. Inoltre, avendo controparte ritirato senza riserve l'opposizione al precetto esecutivo, essa sarebbe di fatto da considerare soccombente.

#### **E. 6**

Preso atto delle discordanti opinioni delle parti e non essendo provata l'esistenza di un accordo in merito alla ripartizione delle spese giudiziarie, come rettamente rilevato dal primo giudice, queste devono essere definite in applicazione dei principi degli art. 106 segg. CPC, ciò considerato altresì che non è stato sostenuto che in mancato accordo su questo punto sia atto a invalidare l'accordo che ha condotto al ritiro dell'opposizione. Per quanto concerne la prima censura sollevata dalla reclamante, la quale sostiene che il primo giudice l'ha considerata a torto soccombente per aver rinunciato alla domanda creditoria, va ricordato che essa aveva in un primo tempo chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 6'725'040.- oltre accessori, e postulato il rigetto provvisorio dell'opposizione. Trattavasi quindi di una causa da trattare con la procedura ordinaria, che tuttavia difettava di un presupposto processuale, mancando l'autorizzazione a procedere. A seguito del ritiro della domanda condannatoria, la causa ha potuto essere trattata con la

procedura sommaria. Ora, per l'art. 65 CPC, se la parte ritira l'azione prima che il giudice l'abbia notificata alla controparte, il ritiro non ha le medesime conseguenze della desistenza e la causa può essere riproposta, non essendovi effetto di cosa giudicata (messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6649). In effetti, in siffatta evenienza la parte desistente non può essere considerata soccombente. Ciò però non significa ancora che le spese processuali - le spese ripetibili non sono qui in discussione - non le possano essere poste a carico in applicazione dell'art. 108 CPC. Certo, il Pretore non le ha prelevate con la decisione 29 novembre 2012, quando ha stralciato la richiesta di giudizio n. 1. Egli però non era tenuto a farlo, ben potendo procedervi con la decisione che poneva fine al procedimento. In siffatte circostanze per determinare era da tener conto sia della OTLEF per quanto concerne lo stralcio della procedura di rigetto dell'opposizione, sia della LTG per quanto concerne la domanda condannatoria, segnatamente dell'art. 21 LTG che impone, in caso di transazione, di acquiescenza o desistenza o se la causa diviene priva d'oggetto per altri motivi, di fissare la tassa di giustizia in base alla tariffa tenendo conto degli atti compiuti. Considerato che in concreto l'onere del primo giudice è stato sostanzialmente equivalente per la procedura d'interpello e per la definizione dell'attribuzione delle spese, nella misura in cui le spese giudiziarie sono state ripartite in ragione di metà per ciascuno, già solo per questo motivo la decisione impugnata non rileva di un accertamento manifestamente errato dei fatti o da un'applicazione erronea del diritto. Non è quindi necessario esaminare la seconda censura sollevata dalla reclamante. Su questo punto il reclamo deve di conseguenza essere respinto.

#### **E. 7**

Per i motivi che precedono, il reclamo deve essere respinto. Le spese giudiziarie sono poste a carico della reclamante, soccombente. per i quali motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il reclamo 4 luglio 2013 di RE1 è respinto . 2. Le spese processuali di fr. 250.-, già anticipati dalla reclamante restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili. 3 . Notificazione a: - PA1 - CO1 Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il vice-presidente  
Il  
vicecancelliere Rimedi giuridici Giacché il valore litigioso della vertenza non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.